

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 709 DEL 17/04/2025

O G G E T T O

RICORSO EX ARTT. 281 DECIES C.P.C., 28 D.LGS. N. 150/2011 E 44 D.LGS. N. 286/1998 (R.G. L. N. 1872/2024). AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA DEL DIFENSORE

Proponente: UFFICIO LEGALE
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 720/25

Il Responsabile dell’Ufficio Legale riferisce:

Premesso che:

- in data 05.12.2024 (acquisito al prot. n. 124632/24) è stato notificato all’Azienda un ricorso ex artt. 281 decies c.p.c., 28 D.Lgs. n. 150/2011 e 44 D.Lgs. n. 286/1998, avanti il Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, iscritto sub R.G.L. n. 1872/2024;
- il ricorrente, a seguito della notifica, da parte dell’Azienda, in data 21.09.2024, della cartella esattoriale n. 124 2024 00079312 16 000, dell’importo complessivo di euro 21.881,55, ha instaurato due procedimenti:
 - uno, portante il numero 721/2024 R.G.R., pendente avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Vicenza, e volto ad ottenere la sospensione, l’annullamento e la revoca della cartella stessa (relativa a crediti ASL di cui ai ruoli nn. 2024/002670, 2024/002670, 2024/002670); detto procedimento in cui l’Azienda è assistita dall’Avv. Chiarello, giusta Delibera n. 2146 del 20.12.2024, è tuttora in corso;
 - un altro, è quello che ha dato origine al procedimento R.G.L. 1872/2024 avanti il Tribunale di Vicenza, il quale è stato instaurato al fine di dichiarare che la congiunta del ricorrente, la quale ha usufruito delle prestazioni sanitarie oggetto della cartella di pagamento, avrebbe avuto diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario ai sensi degli artt. 24 Direttiva 2004/38/CE, 19 e 23 D.Lgs. n. 30/2007 e che nulla è dovuto dal ricorrente all’Azienda; il Tribunale di Vicenza, con decreto del 25.11.2024, ha fissato l’udienza al 29.05.2025, con termine per la costituzione per l’Azienda convenuta il 19.05.2025.

Vista la Relazione Interna del Servizio Competente (D.A.T.), ricevuta il 30.12.2024, ed acquisita al Protocollo n. 132554/24, che riporta che le prestazioni sanitarie sono state erogate prima del sorgere dei requisiti per l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale della paziente e, ai sensi della Circolare Min. Salute n. 5 del 24.03.2000, è una mera facoltà riconoscere o rimborsare le prestazioni essenziali erogate prima dell’iscrizione al S.S.N.

Considerato l’interesse dell’ULSS a costituirsi nel giudizio instaurato al fine di contestare ed opporsi alle domande avversarie e coltivare le ragioni di credito nei confronti del ricorrente, che peraltro aveva sottoscritto uno specifico impegno al pagamento delle spese sanitarie a favore della congiunta.

Rilevato che, anche ai fini del procedimento già in corso, è interesse dell’Azienda non consolidare un giudicato contrario, che possa aver rilievo negativo per le ragioni dell’Ente, anche nell’altro contenzioso instaurato da controparte.

Vista la comunicazione del 04.04.2025, prot. n. 36607/2025, con cui l’Avv. Serena Chiarello, inserita nell’Elenco di Avvocati di cui alla Delibera n. 384 del 07.03.2025, ha dato la sua disponibilità ad assumere l’incarico defensionale, dimettendo preventivo per la somma di €2.831,00 oltre a 15 % spese generali e 4 % Cassa Avvocati, corrispondente ai valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (‘Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense’), fissati per lo scaglione economico di riferimento, ridotti di oltre il 50%, in linea con quanto previsto dal regolamento aziendale in materia di conferimenti di incarichi a legali esterni.

Ritenuto opportuno conferire l'incarico defensionale alla citata professionista, in continuità con l'incarico già assegnato, autorizzando altresì il Difensore a nominare eventuali ausiliari specialisti nel corso del procedimento, nel caso si rendesse necessario per assicurare la miglior difesa dell'Ente.

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di autorizzare la costituzione in giudizio dell'Azienda ULSS n. 8 Berica avanti al Tribunale di Vicenza Sez. Lavoro, nella causa promossa con ricorso artt. 281 decies c.p.c., 28 D.Lgs. n. 150/2011 e 44 D.Lgs. n. 286/1998, iscritta sub R.G. n.1872/2024;
2. di nominare quale difensore dell'Azienda ULSS n. 8 Berica nel procedimento in questione, l'avv. Serena Chiarello del foro di Vicenza, con studio in Montebello, via XXIV maggio 33, presso il quale viene eletto domicilio ai fini della causa, autorizzando altresì il Difensore a nominare eventuali ausiliari specialisti nel corso del procedimento, nel caso si rendesse necessario per assicurare la miglior difesa dell'Ente;
3. di dare atto che l'incarico di cui sopra comporta il costo di €2.831,00 (oltre eventuali accessori) salvo conguaglio e rettifiche, che troverà riferimento nel bilancio sanitario anno 2025, conto 55.07.219 (“Consulenze legali”) a carico dell'Azienda;
4. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

**IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI**
